

Ordinanza del DFE sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base

del 4 dicembre 2007

Il Dipartimento federale dell'economia,

visto l'articolo 14 dell'ordinanza 5 del 28 settembre 2007¹ concernente la legge sul lavoro (OLL 5),

ordina:

Art. 1 Esenzione dall'obbligo di richiedere un'autorizzazione

Le seguenti professioni sono esentate dall'obbligo di richiedere un'autorizzazione per poter derogare al divieto di lavoro notturno e domenicale, nei limiti previsti, nell'ambito della formazione professionale:

impiegata/o d'economia domestica

addetta/o d'economia domestica

addetta/o d'albergo

impiegata/o d'albergo

addetta/o di ristorazione

impiegata/o di ristorazione

cuoca/o

addetta/o di cucina

impiegata/o di commercio (formazione di base, formazione estesa, ramo alberghiero-gastronomico-turistico)

Le persone in formazione sono autorizzate a lavorare di notte entro i seguenti limiti:

occupazione fino alle 23.00; fino alle 01.00, al massimo

dai 16 anni

10 notti all'anno.

compiuti

Nei giorni precedenti i corsi della scuola professionale o i corsi interaziendali le persone in formazione possono lavorare fino alle 20.00.

RS 822.115.4

¹ RS 822.115

Le persone in formazione sono autorizzate a lavorare la domenica entro i seguenti limiti:

oltre alle domeniche nei periodi di vacanza, devono essere accordate dai 16 anni
almeno 12 domeniche libere all'anno. Nelle aziende stagionali queste compiuti
domeniche possono essere ripartite in modo irregolare nell'arco
dell'anno.

Le aziende che chiudono due giorni alla settimana devono accordare,
oltre alle domeniche nei periodi di vacanza, almeno una domenica
libera al trimestre. Se un corso della scuola professionale o un corso
interaziendale cade in uno dei due giorni di chiusura settimanale,
l'azienda deve accordare, oltre alle domeniche nei periodi di vacanza,
almeno 12 domeniche libere all'anno.

Panettiera/e-pasticciera/e pasticciera/e-confettiera/e

Le persone in formazione sono autorizzate a lavorare di notte entro i seguenti limiti:

Al massimo cinque notti alla settimana a partire dalle 04.00 (nei dai 16 anni
giorni precedenti le domeniche e i giorni festivi a partire dalle 03.00). compiuti

Al massimo cinque notti alla settimana a partire dalle 03.00 (nei dai 17 anni
giorni precedenti le domeniche e i giorni festivi a partire dalle 02.00). compiuti

Le persone in formazione sono autorizzate a lavorare la domenica entro i seguenti limiti:

Al massimo due domeniche al mese. dai 16 anni
compiuti

Al massimo tre domeniche al mese. dai 17 anni
compiuti

Professionista del cavallo AFC (cure, monta classica, cavalli d'andatura, corse, monta western) custode di cavalli CFP guardiana/o d'animali

*Le persone in formazione sono autorizzate a lavorare la domenica e i giorni festivi
equiparabili alla domenica entro i seguenti limiti:*

Al massimo una domenica su due; al massimo la metà dei giorni dai 16 anni
festivi dell'anno. compiuti

